

ATTO 1/2024/XII

DEL 02/08/2024

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica ai sensi dell'articolo 32 della Legge 833/1978. Misure di prevenzione sull'intero territorio regionale per l'attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini all'aperto in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole.

Visto l'art. 32 della Costituzione.

Visto lo Statuto della Regione Piemonte.

Visti:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- l'art. 117, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- il D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.;
- l'art. 650 del codice penale.

Preso atto:

- della Circolare del Ministero della Salute n. prot. n. 14360, del 16 maggio 2024 – ufficio 4 Ex DGPRE, recante "*Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti al caldo sulla salute – Attività 2024*";

- della Circolare del Ministero della Salute n. prot. n. 18460, del 21 giugno 2024 – ufficio 4 Ex DGPRE, recante “*Raccomandazioni per fronteggiare l'emergenza caldo*”.

Considerato che:

- la Regione Piemonte è interessata da una eccezionale ondata di caldo caratterizzata da elevate temperature dell'aria, ed un alto tasso di umidità;
- a tal proposito che l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori il cui lavoro è svolto prevalentemente in ambiente esterno, esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio quindi di stress termico e colpi di calore con esiti potenzialmente anche letali;
- che il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili ed affini è svolto essenzialmente all'aperto senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura;
- l'INAIL nell'ambito del progetto Workclimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web www.workclimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo in relazione alla tipologia di lavoro svolto, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori.

Ritenuto opportuno :

- fornire una risposta efficace e tempestiva alle emergenze sanitarie e ai relativi effetti, attraverso il coinvolgimento coordinato delle strutture, regionali e non, che sono titolari di competenze in materia, intende promuovere azioni adeguate atte a prevenire le patologie da elevate temperature ambientali a carico dei lavoratori impegnati nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno;
- provvedere urgentemente, nelle more di eventuali accordi tra il partenariato datoriale e sindacale, di cui la regione si farà promotrice, che possano meglio tutelare, in via ordinaria, la salute dei soggetti che operano nelle condizioni climatiche descritte;
- adottare un provvedimento a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli; per tutte le aree o zone del territorio della Regione Piemonte interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini, in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole.

Ritenuto, pertanto, di disporre, dal 5 agosto 2024 e fino al 31 agosto 2024, il divieto lavorativo tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.

Ritenuto altresì di prevedere che, fermo quanto sopra disposto, le Pubbliche Amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio, i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o

di salvaguardia della pubblica incolumità, adottano idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008.

Acquisito il parere tecnico del Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare – Direzione sanità con nota prot. n. 19369/A1409D del 2.08.2024, con il supporto del gruppo tecnico di medicina del lavoro di cui alla DD 1031 del 11.05.2023 del citato Settore.

Dato atto che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene sanità pubblica.

Ritenuto, pertanto:

- necessario adottare, a salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori subordinati e autonomi nonché ai soggetti ad essi equiparati del settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini, le cui attività si svolgono all'esterno, nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura in condizioni di diretta e prolungata esposizione ai raggi solari diretti misure idonee a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale;
- nell'esercizio dei poteri contingibili e urgenti attribuiti al Presidente della Regione a tutela della salute e igiene pubblica, di dover emanare un provvedimento finalizzato a ridurre i rischi per la salute evidenziati nell'alinea precedente e di disporre, dal 5 agosto fino al 31 agosto 2024, il divieto di lavoro in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole, per attività classificabili come "attività fisica intensa" sul sito web <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/#caldo> o altre attività equiparabili ove non sia possibile introdurre misure di riduzione del rischio, tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito web dedicato <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO" allo scopo di evitare possibili conseguenze gravemente pregiudizievoli per incolumità degli stessi.

Dato atto che:

- restano salvi i provvedimenti dei Sindaci riferiti al territorio comunale, che non contrastino con la presente Ordinanza e gli obblighi attribuiti al Datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori;
- la presente Ordinanza non inficia eventuali e specifici Accordi aziendali volti a tutelare la salute dei lavoratori di fronte a siffatto rischio, qualora quest'ultimi siano migliorativi del contenuto dell'Ordinanza in questione.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il

presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto contiene ordini di sanità pubblica inerenti la fascia oraria lavorativa di soggetti individuati per la tutela dell'esposizione diretta e prolungata al sole.

Informata la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Il Presidente

ORDINA

1) a decorrere dal 5 agosto 2024 e fino al 31 agosto 2024, salvo successivi provvedimenti, sull'intero territorio regionale della Regione Piemonte è vietato il lavoro in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole, ai lavoratori subordinati e autonomi nonché ai soggetti ad essi equiparati, del settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini, per attività classificabili come "attività fisica intensa" sul sito web <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/#caldo> o altre attività equiparabili ove non sia possibile introdurre misure di riduzione del rischio, tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito web dedicato <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO";

2) fermo quanto sopra disposto, le Pubbliche Amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio, i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, adottano idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008;

3) restano salvi i provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale, che non contrastano con la presente Ordinanza e gli obblighi previsti per il Datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori;

4) la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza determina le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 codice penale, se il fatto non costituisce più grave reato;

5) il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti e a

tutti Sindaci dei comuni piemontesi, ai Dipartimenti di Prevenzione e ai Servizi di Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) delle Aziende Sanitarie Locali della regione Piemonte, la Direzione interregionale del Nord- Ispettorato d'Area Metropolitana Torino – Aosta dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei datori di lavoro e alle Associazioni di categoria.

Il Presidente,
Fi.to digitalmente da On. Alberto Cirio



Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro

Ai Direttori delle Direzioni interregionali
del Centro, Nord e Sud

Al Comando Carabinieri Tutela Lavoro

OGGETTO: Vigilanza straordinaria rischio calore 2024.

In ragione delle condizioni climatiche in corso, che comportano, nel caso di esposizione eccessiva allo stress termico, l'aumento del rischio infortunistico, si dà avvio a una vigilanza straordinaria, che si svolgerà durante il periodo estivo dal 1 al 31 agosto (incluso), rivolta alla verifica dell'osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei settori più esposti al rischio: agricolo, florovivaistico, edile (inclusa la cantieristica stradale).

Come da intese con il Comando Carabinieri per la Tutela lavoro, le ispezioni potranno essere effettuate in gruppi ispettivi a composizione mista con la partecipazione del personale civile ispettivo tecnico e i componenti dei NIL. I NIL potranno contattare i Comandi Provinciali dell'Arma dei Carabinieri al fine di ottenere eventuale supporto nello svolgimento della presente vigilanza.

In tali settori si ritiene, in ragione della valutazione del rischio "microclima", che debbano essere predisposte opportune misure di prevenzione al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore che possono incidere negativamente sullo svolgimento dell'attività lavorativa, provocando importanti conseguenze sulla salute, malesseri o anche infortuni.

Inoltre, si rammenta quanto disposto dalle varie Ordinanze regionali in materia, che rafforzano l'obbligo (in capo al datore di lavoro) di protezione e di tutela per i lavoratori contro il rischio da stress termico, imponendo ulteriori limitazioni nei settori per i quali le attività lavorative vengano svolte prevalentemente in **ambiente outdoor**, in particolare nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/>, evidenzia un livello di rischio "ALTO", disponendo, nei casi di esposizione prolungata al sole, la sospensione dell'attività lavorativa.

Risulta opportuno, dunque, nel corso dell'attività di vigilanza intensificare le attività di verifica in merito alle misure di prevenzione previste ed attuate dal datore di lavoro al fine di ridurre al minimo il rischio espositivo.

In considerazione del settore di intervento, durante lo svolgimento dell'attività ispettiva si dovrà porre attenzione alla presenza nel DVR (o nel PSC, ove previsto, e nei vari POS) della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste. In caso di necessarie carenze di tale valutazione, la ripresa delle lavorazioni interessate sarà condizionata all'adozione di tutte le misure atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.

Qualora in sede di ispezione si riscontri l'assenza della valutazione del rischio specifico o delle misure di prevenzione da porre necessariamente in atto, si procede ad emettere il verbale di prescrizione ai sensi dell'art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, in combinato disposto con l'art. 28, co 2, lett. a) (assenza della valutazione del rischio "microclima"), ovvero lett. b) (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) del medesimo d.lgs., nonché ad impartire un ordine di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 55 del c.p.p., con la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico che potranno riprendere non appena il datore di lavoro abbia adottato tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.

Qualora durante l'accesso ispettivo risulti che le misure di prevenzione e protezione, pur individuate dal datore di lavoro a seguito della valutazione del rischio suddetto, non siano rispettate, si procederà ad emettere un verbale di prescrizione nei confronti del preposto ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. a), per non aver vigilato *"sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro"*.

Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del **Titolo IV del d. lgs 81/2008** (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all'atto dell'elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull'organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza (cfr. allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) d.lgs. n. 81/2008).

Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all'interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, come previsto dall'art. 96, co 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008.

Il Coordinatore per l'esecuzione, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti, dovrà verificare l'applicazione delle misure individuate nel PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS, provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteorologiche che possano configurare la presenza di un "pericolo grave e imminente" per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 92, co 1 lett. f), d.lgs. n. 81/2008).

Nel corso della vigilanza, l'ispettore avrà quindi cura di verificare la presenza della suddetta valutazione nel PSC (ove previsto) e nei vari POS.

Laddove si riscontri la carenza della valutazione del rischio "microclima" e delle relative misure di prevenzione nell'ambito del PSC, si procederà alla redazione del verbale di prescrizione nei confronti del CSE ai sensi dell'art. 92, co 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008 per non aver adeguato il PSC in relazione al rischio microclimatico e/o per non aver individuato le misure di prevenzione, se tale carenza è invece riscontrata nei POS, il verbale di prescrizione sarà emesso nei confronti del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 96, co 1, lett. d) del d.lgs. n. 81/2008, per non aver curato *"la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche"*, e nei confronti del CSE, qualora il rischio sia stato valutato nel PSC, per non aver verificato *"l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo"*, ai sensi dell'art. 92, co 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008.

Nei confronti dell'impresa affidataria, laddove essa sia presente, dovrà anche essere accertato l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 97, co 1, d.lgs. n. 81/2008 (*"verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento"*) e di cui al successivo comma 3, lett. b), del medesimo articolo (*"verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione"*) emettendo, in caso di accertato inadempimento, apposito verbale di prescrizione ai sensi del d.lgs. n. 758 del 1994.

Qualora, infine, sia nell'ambito del PSC, ove previsto, sia nell'ambito del POS sia stato valutato il rischio "microclima" e siano state individuate le relative misure di prevenzione, e tuttavia le stesse non siano rispettate, il verbale di prescrizione andrà emesso nei confronti del preposto ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. a), per non aver

vigilato “sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Le Direzioni interregionali avranno cura di inoltrare la presente agli uffici ricadenti nella propria competenza territoriale, e i Direttori degli Uffici interessati raccoglieranno i risultati della vigilanza in esame, tramite i referenti per la raccolta di tali informazioni da essi individuati, nell'allegato file Excel, che dovrà riportare in ciascuna riga i dati di ogni singola azienda ispezionata. Sarà cura di questa Direzione Centrale raccogliere i dati delle ispezioni svolte, da inviare per il tramite delle DIL, a partire da lunedì 12 agosto, a cadenza settimanale per 3 lunedì consecutivi.

Si raccomanda, nella compilazione del file Excel suddetto, di procedere all'inserimento della dicitura “nessun illecito” in caso di assenza di violazioni rilevate riconducibili al rischio da calore.

Inoltre, al fine di garantire il corretto e omogeneo monitoraggio delle ispezioni svolte e dei risultati realizzati in occasione della vigilanza in oggetto nell'ambito del gestionale SMART, si segnala comunque la necessità di assicurare la c.d. “taggatura” delle pratiche interessate già in sede di programmazione, selezionando la voce “Vigilanza straordinaria rischio calore 2024” tra le “Vigilanze Speciali” disponibili, che sarà reperibile dal 31 luglio p.v. agendo sul filtro “stato svolgimento” – “da svolgere”.

Si confida nella consueta collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Aniello PISANTI



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali

Roma, 26-07-2024

Messaggio n. 2735

Allegati n.2

OGGETTO: **Legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63. Disposizioni in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) e integrazione salariale ordinaria (CIGO) conseguenti all'emergenza climatica. Trattamenti di sostegno al reddito ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in favore di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti**

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024 è stata pubblicata la legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale".

La menzionata legge, entrata in vigore il 14 luglio 2024, giorno successivo a quello della sua pubblicazione, novellando il decreto-legge n. 63/2024, ha introdotto, tra le altre, alcune disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

In particolare, con i commi da 1 a 4 dell'articolo 2-bis sono state reiterate due misure con cui, in attuazione delle politiche finalizzate a prevenire l'esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore, si rende più agevole, per i datori di lavoro tutelati dalla cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), nonché per alcune categorie di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale ordinaria (CIGO), l'accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in conseguenza di eventi meteorologici avversi.

Inoltre, il successivo comma 5 del medesimo articolo 2-bis ha previsto la possibilità di riconoscere – entro determinati limiti di spesa e per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi nel corso dell'anno 2024 - i trattamenti in deroga (cassa integrazione straordinaria e mobilità) previsti dall'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Con il presente messaggio si illustrano i contenuti delle disposizioni in oggetto e si forniscono le relative istruzioni operative.

1. Disposizioni in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

Il comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto–legge n. 63/2024 stabilisce che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 14 luglio 2024 [\[1\]](#) e il 31 dicembre 2024, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito.

Si ricorda che, in base alla disciplina a regime, recata dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di CISOA spetta agli operai agricoli, impiegati e quadri con contratto a tempo indeterminato, sospesi dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro, solamente in caso di sospensione dell'attività lavorativa, entro il limite massimo di 90 giorni nell'anno. La disposizione di cui trattasi deroga, quindi, ancorché per un periodo temporaneo, alla disciplina di carattere generale, consentendo, così, ai datori di lavoro agricoli l'accesso al trattamento di CISOA anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa nella sola ipotesi in cui l'istanza abbia ad oggetto intemperie stagionali e riguardi esclusivamente gli operai a tempo indeterminato. Il medesimo comma stabilisce altresì che i trattamenti concessi a tale titolo, sempre nel periodo ricompreso tra il 14 luglio 2024 e il 31 dicembre 2024, sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell'anno e che i periodi oggetto di sospensione o di riduzione sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dal menzionato articolo 8 della legge n. 457/1972.

Da ultimo, si precisa che in corrispondenza delle giornate per le quali sarà autorizzata la CISOA a riduzione ai sensi della norma in esame, le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presenteranno una copertura contributiva mista: ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa è stata regolarmente svolta, e figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA.

1.1 Modalità di presentazione della domanda

Ai fini della presentazione delle domande di CISOA per gli operai agricoli a tempo indeterminato, con riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi compresi dal 14 luglio 2024 al 31 dicembre 2024, i datori di lavoro dovranno seguire le consuete modalità indicando quale causale dell'istanza "CISOA eventi atmosferici a riduzione".

Nel caso in cui la domanda di CISOA riguardi lavoratori agricoli a tempo indeterminato con sospensione giornaliera dell'attività lavorativa, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità.

Le suddette domande dovranno essere presentate entro l'ordinario termine di 15 giorni dall'inizio dell'evento di sospensione o di riduzione. In sede di prima applicazione della norma in esame, le istanze riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa per eventi verificatisi dal 14 luglio 2024 alla data di pubblicazione del presente messaggio, potranno essere inviate entro il termine di 15 giorni successivi a tale ultima data.

1.2 Autorizzazioni e modalità di pagamento

Si evidenzia che, in conseguenza di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto–legge n. 63/2024, le domande per intemperie stagionali riferite a riduzioni dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito, sono autorizzate direttamente dall'Istituto, con provvedimento a cura del Direttore della Struttura territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 457/1972.

I trattamenti di CISOA in parola sono corrisposti agli interessati con pagamento diretto da parte dell'Istituto. Si precisa che, per le domande aventi a oggetto sospensioni giornaliere dell'attività lavorativa per intemperie stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, la potestà decisoria permane, invece, in capo all'apposita Commissione provinciale prevista dal menzionato articolo 14 della legge n. 457/1972; anche la relativa erogazione avviene secondo le consuete modalità.

1.3 Modalità di esposizione nel flusso UniEmens/Posagri della parte di giornata lavorata

Come chiarito, il trattamento di CISOA con causale "CISOA eventi atmosferici a riduzione" presuppone una diminuzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito. Al fine di comunicare correttamente la prestazione parzialmente lavorata, il datore di lavoro deve compilare il flusso UniEmens/Posagri valorizzando in corrispondenza delle giornate interessate dall'evento il campo <DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione>/<PartTimeGOR> contenente i seguenti elementi:

<CodicePartTime-GOR>: 7 (indicante le giornate a orario ridotto); <OrePartTimeGOR> indicante le ore effettivamente lavorate; <DichGOR> *flag* con valore "S".

Per le prestazioni di CISOA con causale "eventi atmosferici" riferite a sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata, permangono le consuete modalità di compilazione del flusso UniEmens/Posagri.

1.4 Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto

Atteso che il modello di presentazione della domanda "SR33" contiene già gli elementi informativi utili alla liquidazione del trattamento di CISOA, i datori di lavoro non sono chiamati a ulteriori adempimenti.

2. Disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell'escavazione

Il comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni - rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale ordinaria (CIGO) ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, lettere m), n) e o), del decreto legislativo n. 148/2015 - per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE) [\[2\]](#), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Si sottolinea che gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della CIGO ai sensi dell'articolo 10, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l), del citato decreto legislativo n. 148/2015, per i trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), fruiscono già della neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi. Si ricorda che, per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), non trova applicazione il principio generale, previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, in base al quale, per accedere ai trattamenti di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto l'ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, un'anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione. Sempre il comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024, confermando la disposizione già contenuta all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015, stabilisce che, per le richieste di trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale. Infine, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, le domande di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

2.1 Aspetti contributivi

Come anticipato, i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015.

Conseguentemente, l'unica deroga alla disciplina generale di cui al decreto legislativo n. 148/2015 attiene all'esclusione delle sospensioni o delle riduzioni dell'attività lavorativa autorizzate ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024 ai fini del computo dei limiti massimi di durata dei trattamenti, previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Pertanto, i periodi di integrazione salariale di cui trattasi rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, qualora sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariali fruiti nel quinquennio mobile. Inoltre, nei casi in cui il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, si applica il termine di decadenza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015 (cfr. la circolare n. 9 del 19 gennaio 2017). Si rammenta, inoltre, che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale ordinaria autorizzato ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n.

63/2024, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o della sospensione dell'attività lavorativa.

2.2 Modalità operative

Ai fini della presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per i periodi oggetto di neutralizzazione illustrati ai paragrafi precedenti, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni continueranno ad attenersi alle consuete modalità.

2.3 Modalità di esposizione del conguaglio

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che i datori di lavoro medesimi dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà loro comunicato dall'Istituto tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" presente all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione salariale.

In particolare, per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane, successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento presente in `<CongCIGOAltCaus>`, presente in `<DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGOrd>/<CongCIGOACredito>/<CongCIGOAltre>`, valorizzeranno il codice di nuova istituzione "L147", avente il significato di "Conguaglio CIGO art.2 - bis - DL 63/24". Per i periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, i datori di lavoro utilizzeranno il codice di conguaglio già in uso "L038" (cfr. la circolare n. 9/2017).

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

2.4 Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UNICIG, i datori di lavoro dovranno attenersi alle consuete modalità previste per la trasmissione dei dati necessari al pagamento diretto ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale.

A tale fine, si ricorda che, in caso di richiesta di pagamento diretto, trova applicazione il termine decadenziale di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.

Conseguentemente, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento del trattamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Si rammenta che, trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

3. Risorse finanziarie

In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024, per la copertura degli oneri relativi alle misure in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) e a quelle di integrazione salariale ordinaria (CIGO) sono stanziati, rispettivamente, 2 milioni di euro e 11 milioni di euro per l'anno 2024.

Si precisa che il finanziamento riguarda le prestazioni di sostegno al reddito in esame - e la relativa contribuzione figurativa - che non sarebbero state autorizzate nell'ordinario regime previsto dalla legge n. 457/1972, con riguardo al superamento dei limiti di fruizione dei trattamenti di CISOA (90 giornate nell'anno per ciascun lavoratore) e dal decreto legislativo n. 148/2015, con riferimento al superamento dei limiti di fruizione della CIGO (52 settimane nel biennio mobile per ciascuna unità produttiva).

I medesimi commi 1 e 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024 affidano il monitoraggio - anche in via

prospettica - in ordine al rispetto dei citati tetti di spesa all'Istituto, che non potrà accogliere eventuali domande che dovessero eccedere i predetti limiti finanziari.

4. Trattamenti di sostegno al reddito di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in favore di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa

Il comma 5 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024 ha previsto, per l'anno 2024, la concessione del trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con i decreti del Ministro delle Imprese e del made in Italy del 17 aprile 2023 e dell'11 settembre 2023, situate nella Regione Basilicata. Si tratta del territorio dei Sistemi locali del Lavoro di Melfi e di Potenza, il cui perimetro d'area è stato successivamente ampliato con l'integrazione di ulteriori Comuni appartenenti al Sistema Locale del Lavoro di Rionero in Vulture.

Il citato comma 5 prevede altresì la concessione, per l'anno 2024, del trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Si rammenta che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, al fine di semplificare in un'unica disposizione di carattere generale tutti gli interventi susseguitisi nel tempo, che fanno riferimento all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, è consentito l'utilizzo delle risorse stanziare per tutti gli interventi che traggono origine dal medesimo articolo.

Alla luce di tale interpretazione, quindi, sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l'anno 2024 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, e all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché i trattamenti di mobilità in deroga di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Nello specifico, si ricorda che la normativa in materia di trattamenti di mobilità in deroga prevede che a ogni singolo lavoratore possa essere concesso un periodo massimo di dodici mesi di mobilità, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

In relazione al citato quadro normativo, quindi, a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria possono essere concessi ulteriori dodici mesi, fermo restando il requisito della continuità.

Per quanto riguarda la trasmissione dei decreti da parte delle Regioni interessate, per il tramite del Sistema Informativo Percettori (SIP), e il pagamento delle relative prestazioni da parte delle Strutture INPS territorialmente competenti, si rinvia a quanto già illustrato con le circolari n. 159 del 31 ottobre 2017 e n. 90 del 1° agosto 2018, nonché al successivo messaggio n. 322 del 24 gennaio 2019 e, da ultimo, con il messaggio n. 2304 del 20 giugno 2024.

Per il riconoscimento delle misure di sostegno in parola, il comma 5 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024 prevede un limite di spesa di 7,5 milioni di euro per il 2024, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Istruzioni contabili

La rilevazione contabile degli interventi di CISOA e CIGO previsti dall'articolo 2-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 63/2024, i cui oneri sono a carico dello Stato, avverrà nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS), evidenza contabile - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).

In considerazione del fatto che trattasi di proroghe per il 2024 di misure esistenti nel 2023, si fa rinvio alle istruzioni fornite con la circolare n. 73 del 3 agosto 2023 e ai conti ivi previsti, la cui descrizione viene modificata come riportato nell'allegata variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

Relativamente alla misura descritta nel precedente paragrafo 4, si fa rinvio alle istruzioni contabili contenute nel messaggio n. 2304/2024. Al riguardo, si riportano nell'allegata variazione al piano dei conti, le integrazioni riferite ai conti in uso aggiornati nella normativa di riferimento di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 63/2024 (Allegato n. 2).

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

[1] Data di entrata in vigore della legge di conversione n. 101/2024.

[2] Si rammenta che le sospensioni/riduzioni dell'attività lavorativa per eventi meteorologici rientrano tra gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), il cui elenco è riportato nel messaggio n. 1963/2017.



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Roma, 26-07-2024

Messaggio n. 2736

OGGETTO: Richieste di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa del caldo eccessivo. Indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell'istruttoria

In considerazione dell'eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell'incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative e sull'eventuale sospensione o riduzione delle stesse, si riassumono le indicazioni circa le modalità con le quali richiedere le prestazioni di integrazione salariale e i criteri per la corretta valutazione delle istanze.

Le indicazioni che seguono riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sia i datori di lavoro che possono richiedere l'assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i predetti datori di lavoro possono richiedere l'integrazione salariale invocando la causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori", prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442.

In tale caso, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.

Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce

orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell'effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle ordinanze medesime.

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale "evento meteo" per "temperature elevate".

Si chiarisce che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l'una con causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori" e l'altra con causale "evento meteo" per "temperature elevate".

Tuttavia, nel caso in cui sia presentata un'istanza con causale "evento meteo" per "elevate temperature" riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, nel corso dell'istruttoria si terrà conto di tale circostanza. Conseguentemente, potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l'effettivo verificarsi dell'evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato il lavoro.

A tale fine, i datori di lavoro, nella relazione tecnica, dovranno non solo attestare di avere sospeso o ridotto l'attività lavorativa a causa delle temperature elevate, ma anche riportare gli estremi dell'ordinanza adottata dalla pubblica Autorità, senza doverla allegare.

Come già chiarito in precedenti messaggi, in caso di domanda con causale "evento meteo" per "temperature elevate", la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature medesime risultino superiori a 35° centigradi.

Si evidenzia, tuttavia, che anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° centigradi può determinare l'accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. "percepita", che è più elevata di quella reale.

Tale situazione, ad esempio, si determina se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l'utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori. Anche l'impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, etc., può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo.

Pertanto, la valutazione dell'integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo al grado di temperatura, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori.

Risulta tuttavia evidente che le predette valutazioni sono possibili solo se si dispone di adeguati elementi informativi e, pertanto, per consentire una corretta ed efficace istruttoria della domanda, è raccomandabile redigere la relazione tecnica in modo completo. A tale fine, il datore di lavoro deve indicare non solo l'evento meteorologico che si è verificato, nel caso in esame il caldo eccessivo, ma anche descrivere l'attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse.

Si ricorda, invece, che i datori di lavoro non devono allegare alla domanda i bollettini meteo, atteso che gli stessi sono acquisiti d'ufficio dall'Istituto (cfr. i messaggi n. 1856 del 3 maggio 2017 e n. 2276 del 1° giugno 2017).

Anche l'elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura

“percepita” superiore a quella reale. Pertanto, nel valutare le istanze è necessario tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

Ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale nei casi in commento, gli operatori di Sede potranno avvalersi delle documentazioni o delle pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteorologici o della protezione civile nonché della consultazione della mappa del rischio riportata sul sito web www.workclimate.it.

Si precisa che le indicazioni fornite con il presente messaggio valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA) recata dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni.

In caso di presentazione della domanda di CISOA per sospensione delle attività lavorative a causa del caldo eccessivo, la causale da utilizzare è “avversità atmosferiche”, che è quella ordinariamente utilizzata in caso di richieste per intemperie stagionali.

In caso di presentazione della domanda di CISOA per riduzione dell’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, la causale da utilizzare è “CISOA eventi atmosferici a riduzione”.

Si ricorda infine che, per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali) sia la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” sia la causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE) e, pertanto, per le domande presentate con le predette causali:

- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste, per la CIGO, dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 e, per l’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali, rispettivamente, dall’articolo 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo e dai decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015;
- il termine di presentazione è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati;

- per le aziende di cui all'articolo 10, lett. m), n), o), del decreto legislativo n. 148/2015 (imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei), la predetta informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga